

### Allegato B – Scheda tecnica per il rispetto del principio DNSH

### 1. Il rispetto del principio DNSH

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento UE 2021/241, tutte le misure ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza devono essere conformi al principio "non arrecare un danno significativo" (do no significant harm – DNSH), che trae origine dal Regolamento (UE) del 18 giugno 2020, n. 2020/852 (regolamento Tassonomia), come integrato dal regolamento delegato (UE) del 4 giugno 2021, n. 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico.

Si tratta di uno dei principi trasversali cardine di cui garantire e comprovare l'osservanza nell'attuazione di tutti i progetti del PNRR, di grande rilievo inoltre al fine di qualificare la spesa pubblica prodotta tramite l'impiego delle risorse finanziarie di derivazione europea.

Il presente allegato intende fornire le modalità operative per assicurare il rispetto del principio di "non arrecare danno significativo", di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle schede intervento della Circolare n. 32/2021, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, *do not significant harm*)", nel seguito Guida.

La valutazione del principio DNSH o del contributo positivo agli obiettivi ambientali è effettuata dal *soggetto gestore* tenendo conto:

- I. dei vincoli di *tagging* climatico individuati nell'ambito del PNRR;
- II. della dimensione dell'investimento;
- III. della dimensione di impresa.

Per i progetti di investimento con spese esposte inferiori a 10 milioni di euro e per tutti i progetti presentati dalle PMI si applica un **regime semplificato.** Diversamente, per i progetti uguali o superiori alla soglia dei 10 milioni di euro, si applica un **regime ordinario** (sei veda sezione 1.2).

Il processo di valutazione per il rispetto del principio DNSH comporta tre fasi:

- a) Identificazione di attività escluse;
- b) presentazione, da parte dei soggetti proponenti, della seguente documentazione:



- i. dichiarazione del rispetto della normativa ambientale applicabile, unionale, nazionale, regionale;
- ii. documentazione attestante il rispetto del principio DNSH e/o relazione di sostenibilità ambientale, come previsto nelle due casistiche di cui alla tabella 1;
- c) valutazione, da parte del soggetto gestore, del rispetto dei sei criteri tassonomici previsti, ove pertinenti, sulla base delle informazioni rese, in fase di presentazione della domanda, da parte dei soggetti proponenti in funzione della soglia di investimento.

#### 1.1. Settori e attività escluse

Come specificato all'art. 5, comma 4, lett. e) del presente Avviso, non potranno essere finanziate le seguenti attività:

- attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

#### 1.2 Contenuti della valutazione e documentazione da fornire

In caso di **progetti di investimento con spese esposte** <u>inferiori a 10 milioni di euro</u> e **per tutti i progetti presentati dalle PMI (regime semplificato)**, i soggetti proponenti dovranno:

- ➤ compilare la matrice DNSH (allegata alla domanda di accesso all'agevolazione), contenente informazioni qualitative sul rispetto del principio DNSH per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti, nonché fornire una relazione con i contenuti minimi di cui alle Scheda 26 allegata alla circolare MEF 32/2021;
- Fornire dichiarazione di conformità, allegando gli eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile (VIA, VAS, AIA, AUA, ove pertinenti).



In caso di **progetti di investimento con spese esposte** <u>uguali o superiori a 10 milioni di euro</u> <u>(regime ordinario)</u>, i soggetti proponenti dovranno:

- ➤ compilare la matrice DNSH (allegata alla domanda di accesso all'agevolazione), contenente informazioni qualitative sul rispetto del principio DNSH per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti, nonché fornire una relazione con i contenuti minimi di cui alle Schede 2 e 9 (ove applicabile) allegate alla circolare MEF 32/2021;
- ➤ fornire dichiarazione di conformità, allegando gli eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile (VIA, VAS, AIA, AUA, ove pertinenti).
- ➤ fornire una **relazione di sostenibilità ambientale certificata**, contenente informazioni per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti, che comprovi il contributo positivo anche in termini di LCA.

La relazione deve contenere una sintesi recante informazioni sulle prestazioni in termini di sostenibilità del progetto proposto, che consentano di comprendere meglio il profilo climatico e ambientale dell'operazione.

La relazione dovrà essere articolata secondo i seguenti punti, sulla base del modello reperibile sul sito del soggetto gestore (www.invitalia.it ):

- descrizione del progetto, tipologia di investimento (anche con riferimento ai casi di nuova unità produttiva, ampliamento e riconversione), obiettivi;
- valutazione degli effetti su ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti, in termini di DNSH e/o sostenibilità ambientale anche in un'ottica LCA;
- possibili elementi di prova:
  - presenza di valutazioni ambientali, valutazione dei rischi, etc.;
  - esiti di consulenze e asseverazioni di esperti;
  - evidenze sull'utilizzo di sistemi e misure per evitare impatti negativi;
  - possesso di una certificazione ambientale (EMAS, UNI EN ISO14001, Ecolabel), oppure dimostrazione di avvio della procedura di certificazione;
  - progetto di riconversione di attività produttive ad elevato impatto ambientale.



### 1.3 Valutazione degli obiettivi ambientali

Il soggetto gestore valuta il rispetto degli obiettivi ambientali sulla base delle informazioni fornite, in fase di domanda, dai soggetti proponenti, tenendo conto, per ciascun obiettivo ambientale, delle informazioni rese dalle imprese proponenti riguardo quanto indicato nella seguente tabella 1.

Tabella 1 – Elementi di verifica per obiettivo ambientale

Obiettivo	Elementi oggetto di	Note
ambientale	verifica	
Mitigazione	Gas serra	Il progetto è conforme al principio DNSH se non provoca un incremento significativo delle emissioni di CO2, o se concorre a una loro riduzione.
Adattamento	Impatto sul clima attuale e futuro su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi	Il progetto è conforme al principio DNSH se, ove effettivamente pertinente, è stata effettuata una valutazione dei rischi per il clima che porti, all'occorrenza, che sfoci nell'individuazione, nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso.
Sostenibilità	Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	Il progetto è conforme al principio DNSH se non nuoce/se concorre al buono stato dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee.
Economia circolare	Efficientamento processi e utilizzo prodotti	<ul> <li>Il progetto è conforme al principio DNSH se:</li> <li>è efficiente in relazione alle risorse principali usate;</li> <li>non ha effetti negativi/ha effetti positivi su produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti;</li> <li>conduce a un efficientamento dei processi produttivi in termini di minimizzazione e/o valorizzazione dei materiali di scarto, o in termini di efficientamento energetico.</li> </ul>
Prevenzione e riduzione	Inquinamento	Il progetto è conforme al principio DNSH se non comporta un aumento significativo/comporta una riduzione o contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali).



Protezione e	Biodiversità ed	Il progetto è conforme al principio DNSH se non impatta
ripristino	ecosistemi	su aree protette e se rispetta le eventuali applicabili
		prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli.

Ai fini della verifica dei criteri ambientali il soggetto gestore prende in considerazione i seguenti aspetti:

- dotazione, da parte delle imprese proponenti di un sistema di gestione ambientale riconosciuto quale EMAS (o, in alternativa, norma ISO 14001 o equivalente), oppure impiego e/o produzione di beni o servizi cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE¹ o altra etichetta ambientale di tipo I²;
- utilizzo, nel progetto, delle migliori tecniche disponibili (BAT);
- individuazione e applicazione di misure di mitigazione degli impatti climatico/ambientali.

5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il sistema Ecolabel UE è istituito dal regolamento (CE) n. 66/2010. L'elenco dei gruppi di prodotti per i quali sono stati fissati criteri ai fini del marchio Ecolabel UE è disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html <sup>2</sup> Le etichette ambientali di tipo I discendono dalla norma ISO 14024:2018.